CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 51 del 28/04/2008

OGGETTO

Approvazione schema di convenzione per accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di comuni, comunità montane ed aggregazioni di comuni in funzione del processo di decentramento delle funzioni catastali ai sensi del decreto legislativo n. 112/98.

L'anno duemilaotto, il giorno ventotto del mese di aprile nella Casa Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

In persona della Dott.ssa Antonia BELLOMO, nominata con D. P. R. del 26.02.08, pubblicato sulla G.U. n.57 del 7 marzo 2008, assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Camero, assunti poteri della Giunta Comunale, ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Con i poteri della Giunta Comunale)

Premesso che:

il Comune di Molfetta stipulò, in data 01/07/1998, con il Ministero delle Finanze la convenzione prot.Div.XI/34514 per l'utenza del servizio telematico relativo all'accesso agli archivi informatici del catasto terreni, edilizio urbano e del catasto geometrico, finalizzato alla consultazione degli atti;

con deliberazione del C.C. n.60 del 28/09/2007, il Comune di Molfetta, in esecuzione del D.P.C.M. 14/06/2007, che definisce condizioni e modalità di gestione delle funzioni catastali da parte dei Comuni, ha individuato, quale opzione prescelta, la modalità di gestione delle funzioni catastali corrispondenti al 3° livello per cui ha , attualmente, in corso l'espletamento degli adempimenti previsti dal richiamato Decreto;

Tutto ciò premesso:

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ed in particolare l'art. 43, comma 4, il quale dispone, al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, che le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, **senza oneri**, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;

Visto l'art.1, comma 5, del decreto legge 10/01/2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11/03/2006, n. 81, il quale prevede che, con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio, sono stabilite le modalità attuative dell'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale;

Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 4 maggio 2007 e successivo del **13** dicembre 2007, concernente l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte dei Comuni in funzione del processo di decentramento delle funzioni catastali ai sensi del decreto legislativo n.112/1998, il quale ha introdotto un nuovo regime convenzionale a decorrere dal 1° gennaio 2008;

Letto l'allegato "A" al decreto dell'Agenzia del Territorio il quale specifica le condizioni generali di accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio;

Riconosciuto che l'accesso al sistema di che trattasi è indispensabile per lo svolgimento dei compiti istituzionali di questo Comune;

Ravvisata la necessità di procedere alla stipula della nuova convenzione di cui al Decreto del 18/12/2007, il cui testo, si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:

Precisato che la stipula della convenzione avviene esclusivamente per via telematica e sottoscritta con firma digitale da parte del rappresentante dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole reso dal Dirigente del Settore Territorio, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del T.U.EE.LL. , approvato con D.L.vo n.267/2000 (il provvedimento non ha rilevanza contabile) ;

DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) Approvare per i motivi esposti in narrativa, lo schema di convenzione, allegato al presente atto a farne parte integrante, da stipularsi con l'Agenzia del Territorio per l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte del Comune di Molfetta in funzione del processo di decentramento delle funzioni catastali ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998.
- 2) Demandare al Dirigente del Settore Territorio, ai sensi dello Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n.110 del 12/07/1996, alla stipula della convenzione che avverrà, come indicato dall'Agenzia del Territorio, esclusivamente per via telematica e sottoscritta con firma digitale.
- 3) Trasmettere il presente provvedimento al responsabile del procedimento , individuato nella persona del Dirigente del Settore Territorio per gli ulteriori adempimenti, ed al Segretario Generale.
- 4) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Allegato A

Condizioni generali di accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale ai sensi del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007

tra

l'Agenzia del Territorio, con sede in Roma		Leopardi	n.	5 –	in	persona	del	legale
rappresentante, di seguito denominata "Agenzia"	,							
	е							
		CF/PI:						
con residenza/sede in						rappr	esen [.]	tato da
di seguito denominato "Utente"	•							

Premesso:

che l'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto, a carico dello Stato, dall'art. 65 dello stesso decreto legislativo, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC);

che il comma 3 dell'articolo 5 del protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del Territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007 include il sistema di interscambio negli strumenti a supporto del decentramento;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 prevede la fruizione dei servizi d'interscambio predisposti dall'Agenzia del Territorio da parte dei Comuni;

che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, concernente le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevede espressamente la partecipazione dei comuni alle attività di accertamento tributario;

che con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007 è stato regolamentato l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni e altre forme associative di Comuni;

che l'Utente ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo dell'Agenzia per l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e ipotecaria.

Tutto ciò premesso, l'Utente aderisce alle seguenti condizioni di accesso al servizio:

Art. 1 (Oggetto)

1. L'Utente è abilitato a collegarsi al sistema elettronico dell'Agenzia al fine di accedere al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria.

Art. 2

(Importi dovuti)

- 1. L'accesso al servizio di consultazione della banca dati catastale è consentito senza alcun onere per l'utente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007.
- 2. L'accesso alla banca dati ipotecaria è consentito senza alcun onere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007; a tal fine, l'Utente dichiara di accedere alla banca dati ipotecaria esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti da almeno una delle seguenti norme di esenzione dalle tasse ipotecarie: art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992; art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 3

(Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali)

1. L'Utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla Legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. In particolare l'Utente si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti in ragione delle presenti condizioni di accesso rispondendo dell'operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.

Art. 4

(Gestione dei sistemi informativi)

1. L'Agenzia ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

Art. 5

(Disabilitazione)

- 1. La violazione degli obblighi di cui all'art. 3 comporta l'immediata disabilitazione dell'accesso al servizio.
- 2. L'utilizzo dell'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria in violazione dell'art. 2, comma 2, comporta l'immediata disabilitazione al servizio ed il recupero delle tasse ipotecarie non corrisposte.
- 3. La disabilitazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6

(Foro competente)

1. Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l'Utente è quello di Roma.

Art. 7

(Durata)

1. L'abilitazione all'accesso al servizio decorre dalla data di adesione alle presenti condizioni generali ed ha durata di dieci anni.

Art. 8

(Tutela dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati comunicati dall'Utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia, nel rispetto della normativa citata.

I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa.

I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.

Art. 9

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni e notifiche all'Agenzia dovranno essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi - Ufficio gestione contratti e convenzioni – Viale Antonio Ciamarra 144, 00173 Roma, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul sito internet dell'Agenzia del Territorio.

Per l'Agenzia del Territorio L'Utente* Il Direttore dell'Agenzia pro tempore

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs n. 39/93

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Utente approva specificamente i seguenti articoli 5 e 7.

L'Utente*
*Sottoscritto con firma digitale